

*Ill.mi Onorevoli
Presidente, Vice Presidenti, Segretari e Componenti
Commissione Giustizia
Camera dei Deputati*

Oggetto: appello urgente per salvaguardare il diritto alla segretezza del parto

Intendiamo esprimere il nostro profondo allarme nel leggere la proposta di testo – base “**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini**” elaborato dalla Commissione, allegato al resoconto sommario dei lavori del 14 ottobre scorso.

Riteniamo infatti che il comma 7 bis) introdotto dalla lettera d) del testo base, secondo il quale “*Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l’anonimato (...)*” rappresenti una violazione grave ed irrimediabile del diritto alla segretezza .

Questo testo, se approvato, rischierebbe di avere conseguenze gravi ed irreversibili sulle donne che hanno partorito il loro nato avvalendosi del diritto alla segretezza, che lo Stato ha garantito loro PER SEMPRE, come ribadito dall’articolo 93 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” sotto riportato, su cui la Corte Costituzionale non è intervenuta; ricordiamo che queste donne sono oltre 90.000 dal 1950 ad oggi.

LO STATO, ATTRAVERSO IL PARLAMENTO, NON PUÒ TRADIRE L’IMPEGNO ASSUNTO NEI LORO CONFRONTI, APPROVANDO PROVVEDIMENTI CHE, AVENDO EFFETTO RETROATTIVO, VIOLEREBBERO IL DIRITTO ALL’ANONIMATO CHE HA LORO ASSICURATO!

Ricercare a distanza di decenni queste donne metterà in pericolo la serenità della vita che esse, sicure della segretezza loro garantita dalla Stato, si sono costruite nel corso degli anni, con gravi ripercussioni su di loro e sui loro familiari, spesso ignari di quanto avvenuto.

Significativa al riguardo la lettera inviata all’Anfaa da una donna che, rimasta incinta a 16 anni, aveva deciso di mettere al mondo e di non riconoscere il suo piccolo e che ora vive nel terrore di essere rintracciata...Ne abbiamo riportato il testo nell’intervento della nostra Associazione all’audizione del giugno scorso.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, non ha censurato quanto disposto all’articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma, anzi, ha fatto esplicito riferimento a tale norma nel precisare che il Parlamento, nel dar corso alle domande di accesso alla identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato, dovrà comunque “*cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato*”.

La procedura prevista dal comma 7 bis dell’articolo 1 del testo – base, elaborato dalla Commissione, viola apertamente il diritto alla segretezza sopra richiamato: infatti quale riservatezza può assicurare una procedura che prevede che il Tribunale, su richiesta dei non riconosciuti alla nascita, operi con modalità tali da assicurare contemporaneamente “*la massima riservatezza*” e il contatto con la madre “*senza formalità*”, **vale a dire in assenza di alcuna garanzia, disponendo un generico utilizzo dei servizi sociali, senza meglio precisare...**

Occorre tenere anche presente che ci sono casi non infrequenti in cui la donna non risiede nel territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di nascita della persona non riconosciuta: in questi casi la ricerca della donna comporterà per forza di cose il coinvolgimento di numerose persone, con il rischio reale di divulgazione della sua identità.

Non nascondiamo neppure le nostre preoccupazioni sulle conseguenze che quanto previsto dal comma 7bis) potrà avere sulle **gestanti che in futuro volessero non riconoscere il proprio nato: lo faranno sapendo che, SENZA IL LORO PREVENTIVO CONSENSO, potranno essere rintracciate dopo 20/ 30 anni o più? Che ne sarà dei loro piccoli? Non dovremo stupirci se queste partorienti non andranno più a partorire in ospedale, non avendo garanzie sulla segretezza del parto e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.**

Ci permettiamo infine di aggiungere, che riteniamo veramente disumana la disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 1 della proposta di testo – base, che permette incondizionatamente l'accesso all'identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato se essa è deceduta: una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del suo diritto alla riservatezza che non sarebbe più in grado di tutelare!

Alla luce di quanto esposto, riteniamo necessario che la Commissione Giustizia

- ✓ **chieda alla Commissione Affari Costituzionali di pronunciarsi sulla legittimità dell'introduzione – prevista nel testo base - di norme con effetto retroattivo che violano la legislazione vigente in materia di diritto alla segretezza del parto;**
- ✓ **audisca il Garante per la protezione dei dati personali per acquisire il suo parere in merito a quanto richiesto alla Commissione Affari costituzionali.**

Non vorremmo che il Parlamento, per dare seguito ad un numero esiguo di domande, poste sovente da adottati che hanno saputo tardi e male di essere adottati, andasse a sconvolgere la vita passata, presente e futura delle donne che si sono avvalse del diritto alla segretezza del parto e dei richiedenti stessi, che potrebbero vivere delle forti delusioni, incontrando delle donne molto diverse da quelle idealizzate.

Intendiamo infine fare un'ultima considerazione di ordine giuridico-culturale.

Con l'approvazione della legge n.219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono solo FIGLI senza ulteriori aggettivazioni e che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, **sia nel caso in cui il figlio è adottivo**”.

Di tutto questo non si tiene conto nella stesura di questo testo, dove il termine MADRE è riferito alla donna che ha dato la vita al proprio nato, ma ha deciso di non diventarne la madre ed il termine FIGLIO è utilizzato per definire il suo nato... Ma allora i genitori adottivi che ruolo giocherebbero nel panorama che si va a delineare? E i figli adottivi, dal canto loro, sarebbero meno “figli” perché nati da qualcun altro?

LE PAROLE HANNO UN SIGNIFICATO CHE ANDREBBE RISPETTATO ANCHE DAL PARLAMENTO.

Confidiamo che le nostre osservazioni e proposte vengano prese in considerazione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più deferenti saluti.

Donata Nova Micucci, Presidente Anfaa

Maria Grazia Breda, Presidente Fondazione Promozione Sociale

Francesco Santanera, Presidente Associazione Promozione Sociale

Andrea Ciattaglia, Direttore della rivista Prospettive Assistenziali

Promotori dell'appello/petizione **“al Parlamento e al Governo per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti”**

Segreteria organizzativa : Anfaa, via Artisti 36, 10124 Torino

Torino, 21 ottobre 2014

Riferimenti normativi

- L'articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sul parto anonimo prevede:

“La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

- L'art.93 Certificato di assistenza al parto del decreto legislativo 30-6-2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede:

1. *Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.*
2. ***Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.***
3. *Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.*